



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Amministrativa: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part. IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 – Sito Internet: www.ospedale.perugia.it
PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 0000475 del 30/12/2025

adottata in Perugia

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO SINDACALE.
APPROVAZIONE.

Ufficio Proponente: AFFARI GENERALI
Istruttore della pratica: MARCO D'ALO'
Responsabile del procedimento: GLAUCO ROSSI
Dirigente dell'Ufficio Proponente: GLAUCO ROSSI
La Delibera comporta costi: No
Modalita' di Pubblicazione: Integrale

VISTA la proposta n. 0001470 del 30/12/2025 a cura di AFFARI GENERALI
hash.pdf (SHA256): 895d42184b6b31d91be90cd1673fd1ed8a838e5b617843225130bc20c21fc29f
firmata digitalmente da: GLAUCO ROSSI
che ne attesta la regolarita' dell'iter istruttorio

LA DIRETTRICE SANITARIA (o suo sostituto): SIMONA CAROSATI
Parere: FAVOREVOLE


LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA (o suo sostituto): MARIA CHIARA INNOCENTI
Parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante
e di disporre così come in essa indicato, avendone acquisito i pareri

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO D'URSO*

* Documento sottoscritto con firma digitale



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part. IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 – Sito Internet: www.ospedale.perugia.it
PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

S.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale.
Approvazione.

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante “*Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali*” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

Richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

Vista la circolare del 13/12/2018 n. 35 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato “*Circolare Vademecum per le attività di controllo e vigilanza del Collegio sindacale negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale*”, la quale al punto 4.4 segnala che le sedute del Collegio Sindacale si possono svolgere a distanza (con mezzi di telecomunicazione ovvero via telefono, videoconferenza, call conference, ecc.) e che tale particolare modalità di partecipazione va espressamente specificata nel verbale della seduta;

Richiamato l'art. 2404 del Codice Civile rubricato “*Riunioni e deliberazioni del collegio*”, il quale al comma I prevede che “*la riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente, indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione*”;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Azienda, disciplinare in via ordinaria lo svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale sia in modalità telematica che in modalità mista nel rispetto della normativa vigente e dei criteri di trasparenza, tracciabilità ed identificabilità dei partecipanti perseguiendo altresì le finalità di semplificazione del funzionamento degli organi;


Dato atto che la Struttura Complessa Affari Generali ha predisposto un Regolamento aziendale per la definizione delle modalità di svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale;

Dato atto, altresì, che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole al testo del suddetto Regolamento aziendale;

Visto il Regolamento aziendale disciplinante le modalità di svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso (All.1).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi del D. Lgs n. 123/2011.

Attestato altresì che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza la proposta è legittima ed utile per il servizio pubblico.



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part. IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 – Sito Internet: www.ospedale.perugia.it
PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

SI PROPONE DI:

- 1) **Approvare** il “Regolamento sulle modalità di svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia secondo lo schema allegato (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- 2) **Dare atto che** il suddetto Regolamento sarà oggetto di modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie alla luce di nuove disposizioni legislative e aziendali, ove non immediatamente applicabili.
- 3) **Dare atto, altresì, che** la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.
- 4) **Disporre**, a cura della S.C. Affari Generali, la pubblicazione del “Regolamento sulle modalità di svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale” sul sito aziendale istituzionale in “Amministrazione Trasparente”, sezione Regolamenti.
- 5) **Trasmettere** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale e alle Strutture Complesse/Strutture Semplici/Uffici di Staff-Area Centrale.
- 6) **Attribuire** al presente provvedimento l’immediata esecutività.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Marco D’Alò

S.C. Affari Generali
Il Direttore f.f.
Dott. Glaucio Rossi

Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale, sia in presenza sia tramite l'utilizzo dei sistemi telematici (d'ora in poi: a distanza).
2. L'ordinaria modalità di convocazione del Collegio Sindacale è quella in presenza.

Riunione del Collegio Sindacale in presenza

ART. 2 – Convocazione

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta al mese.
2. La riunione è convocata dal Presidente del Collegio su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un componente. La relativa convocazione è effettuata per iscritto almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione stessa, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'orario di inizio, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il Collegio può essere convocato per iscritto con un preavviso di almeno 24 ore.

ART. 3 - Ordine del giorno

1. Le decisioni del Collegio Sindacale, relative all'ordine del giorno, sono adottate a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Durante le riunioni del Collegio Sindacale deve essere redatto apposito verbale, con l'utilizzo unicamente dello schema presente nell'applicativo denominato P.I.S.A. (Progetto Informatico Sindaci Asl), compilando anche tutti gli altri modelli messi a disposizione in considerazione dell'argomento all'ordine del giorno. Il Verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Il Componente dissidente ha diritto a far iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso.

Riunione del Collegio Sindacale con modalità telematica (teleconferenza – telepresenza)

ART. 4 – Riunioni a distanza

1. Nel caso in cui si verifichino cause eccezionali e comunque per motivate impossibilità di poter riunire il Collegio Sindacale in un'unica sede, si rende necessario, al fine di poter garantire il regolare svolgimento delle funzioni di controllo prescritte nel rispetto dei termini di legge, prevedere e disciplinare modalità operative per logistica di riunioni da tenersi da remoto, ovvero a distanza, avvalendosi dei necessari strumenti informatici.
2. Per riunione in modalità a distanza si intende la riunione del Collegio Sindacale nella quale i componenti partecipano alla seduta all'interno di un luogo virtuale telematico privato indicato nella convocazione.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire in modo sincrono secondo le modalità di cui ai successivi articoli e con il concorso contemporaneo di tutti i componenti del Collegio Sindacale presenti alla riunione.
4. È vietato lo svolgimento di riunioni collegiali attraverso l'uso o lo scambio della posta elettronica.

ART. 5 – Riunioni in presenza e con partecipazione individuale a distanza

1. Al fine di garantire la maggior partecipazione possibile dei componenti del Collegio Sindacale e, di conseguenza, una maggiore collegialità delle decisioni, la riunione può svolgersi anche in modalità mista, con alcuni componenti in presenza e altri collegati individualmente a distanza. Ciò per garantire la possibilità di prendere parte alle sedute a coloro che, per cause contingenti e specificamente motivate con congruo anticipo, siano impossibilitati a recarsi presso il luogo fisico di ordinaria convocazione.
2. Per partecipazione individuale a distanza si intende l'ipotesi in cui alcuni componenti del Collegio sindacale presenzino alla riunione collegandosi telematicamente da una sede diversa da quella indicata nell'atto di convocazione.
3. La convocazione di una riunione, se già programmata in modalità mista, individua i luoghi ove avranno luogo le riunioni, sia in presenza che a distanza.

ART. 6 – Requisiti per le riunioni a distanza

1. Le adunanze devono svolgersi di norma in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che consentano, al contempo:
 - a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - b) l'identificazione di ciascuno di essi;
 - c) l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza devono assicurare:
 - a) la riservatezza della seduta;
 - b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o servizi informatici di condivisione dei file;
 - d) la contemporaneità delle decisioni;
 - e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Ai componenti è consentito collegarsi alla riunione da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione degli accorgimenti tecnici che garantiscono la riservatezza della seduta e del dibattito: a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso di auricolari o cuffie.
4. Ogni componente deve garantire la riservatezza e il diritto all'immagine degli altri utenti non diffondendo dati personali e/o immagini di cui si venga a conoscenza/in possesso utilizzando la piattaforma digitale.
5. È vietato diffondere screenshot, immagini, video o file audio riguardanti la riunione.
6. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle decisioni, devono essere rispettate le prescrizioni del presente Regolamento.

ART. 7 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato che la seduta avviene tramite piattaforma telematica, nonché le modalità operative di partecipazione.
2. Qualora uno o più componenti siano impossibilitati a collegarsi telematicamente alla riunione, sia all'inizio che durante il suo svolgimento, questa potrà comunque svolgersi purché sia assicurato il numero legale. L'assenza giustificata del componente impossibilitato al collegamento sarà verbalizzata.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
4. È consentita la registrazione delle sedute che si svolgono in modalità audio/video ai soli fini della verbalizzazione. Tale registrazione viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta.

ART. 8 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute a distanza

1. Ogni componente della seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese o per espressione verbale nominativa.
2. Nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato:
 - a) la sede della riunione;
 - b) i nominativi dei componenti collegati inclusi il Presidente e il Segretario verbalizzante;
 - c) i nominativi dei componenti assenti e degli assenti giustificati;
3. Eventuali problemi tecnici che dovessero manifestarsi nel corso della seduta dovranno essere riportati nel verbale della riunione.

ART. 9 – Requisiti per le riunioni con svolgimento in modalità mista

1. Con specifica indicazione nella convocazione dell'adunanza, così come sopra indicato all'art. 3, può essere previsto uno svolgimento della riunione con modalità di partecipazione dei componenti in presenza e a distanza.
2. All'atto della ricezione della convocazione e comunque prima dell'inizio della riunione, il componente a distanza dovrà confermare alla segreteria dell'Organo la partecipazione alla riunione in modalità telematica.
3. Per la partecipazione con la modalità a distanza dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al superiore art. 4.
4. Nel verbale della seduta dovrà risultare, per ogni componente, la modalità di partecipazione.
5. Per agevolare la partecipazione dei componenti collegati telematicamente alla riunione, coloro che siedono in presenza possono anche collegarsi alla piattaforma informatica. In questi casi, ai fini della verbalizzazione, la partecipazione sarà in presenza.

ART. 8 – Altri partecipanti alle riunioni

Il Presidente può invitare per la trattazione di specifici argomenti, anche con modalità a distanza, soggetti interni all'Azienda per essere sentiti.

ART. 9 - Trattamento dati personali

Nell'applicazione del presente regolamento si richiama il rispetto della normativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 e s.m.i. Si richiama inoltre il rispetto di quanto formulato nel parere del Garante per la Protezione dei Dati Personalni, protocollo U.0017347.12/05/2020, avente ad oggetto: "Richiesta di parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall'art.6, d.lgs 8 giugno 2001, n.231".

ART. 10 – Norme transitorie e finali

Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme statali e regionali di riferimento. Si richiama altresì il rispetto del decreto legislativo 07.03.2005, n.82 e s.m.i., dei Regolamenti, delle Circolari e delle Linee Guida riguardanti la sicurezza informatica.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso alla sua emanazione.